



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dott.ssa Laura Cerroni, all'esito della camera di consiglio del 16 gennaio 2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 29166/2022 R.G.

tra

BATTISTONI DANIELE, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della **FRATELLI BATTISTONI S.a.s. di Battistoni Daniele**, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Savini, per procura allegata al ricorso,

RICORRENTE

contro

I.N.P.S. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Piergentili per procura generale alle liti a rogito Notaio Paolo Castellini di Roma,

RESISTENTE

OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione.

CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in forma telematica il 21/9/2022 il ricorrente in epigrafe, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Fratelli Battistoni S.a.s., proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000647825, notificatagli il 26/7/2022, con la quale gli era intimato il pagamento di € 27.500, a titolo di sanzione per asserito omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2014, oltre spese.

A sostegno dell'opposizione, il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti di accertamento presupposti, indicati

dall'Inps negli atti di accertamento n. INPS 700128.11.2017.0489357, asseritamente notificato il 23/2/2018, ed il n. INPS 7001.28.11.2017.0489356, asseritamente notificato il 5/3/2018, nonché per intervenuta estinzione per prescrizione dei crediti derivanti dagli omessi versamenti delle ritenute previdenziali, in assenza di validi atti interruttivi, con conseguente illegittimità delle sanzioni.

Tanto premesso, il ricorrente domandava di voler:

“a) *dichiarare, preliminarmente, la nullità dell’Ordinanza* - Ingunzione n. OI – 000647825 per omessa e/o viziata notifica degli atti ad essa presupposti, e nella specie gli atti di accertamento n. INPS 7001 28.11.2017.0489357 e n. INPS 7001.28.11.2017 0489356;

b) *dichiarare l’intervenuta prescrizione del credito derivante dagli* asseriti omessi versamenti delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative *all’anno 2014 e, per l’effetto, dichiarare l’illegittimità e/o nullità dell’Ordinanza* - Ingunzione n. OI – 000647825;

c) in via meramente subordinata e, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, rideterminare le somme eventualmente dovute a titolo di sanzione”.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'Inps, eccependo, in via preliminare, la intervenuta decadenza di parte ricorrente per tardività dell'opposizione e, nel merito, contestando la deduzione di omessa notifica degli atti di accertamento e l'eccezione di prescrizione; rappresentava, inoltre, di avere rideterminato in riduzione la sanzione nella misura minima, sicché concludeva per il rigetto del ricorso, siccome infondato in fatto e in diritto, e la conferma della sanzione, nel minore importo rideterminato dagli Uffici, con vittoria di spese.

La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione versata in atti in allegato gli scritti difensivi.

Autorizzato il deposito di note scritte e disposta contestualmente con decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b), n. 7), del D.L. 125/2020, la sostituzione della odierna udienza di discussione con lo scambio di note scritte, a cagione della emergenza sanitaria nazionale per il rischio di contagio da Covid-19, lette le note di discussione depositate dalle parti, la controversia veniva assunta nella odierna camera di consiglio e decisa.

Così ricostruito l'iter procedimentale, in via preliminare ed assorbente è fondata l'eccezione di inammissibilità per intervenuta decadenza di parte ricorrente dal potere di impugnare l'ordinanza ingunzione notificata il 26/7/2022.

Corretto il refuso nelle date contenuto nella memoria di costituzione, la parte ricorrente, contestando l'eccezione, ha opposto che nel computo dei termini - notifica dell'ordinanza il 26/7/2022, deposito del ricorso il 21/9/2022 - debba considerarsi la sospensione feriale dei termini.

Chiamata a dirimere la questione della applicabilità alle controversie di opposizione ad ordinanza ingiunzione in materia di lavoro della sospensione feriale dei termini, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha di recente espresso il principio che: «Nel regime introdotto dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, le controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza-ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c. per le quali l'art. 3 della l. n. 742 del 1969 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale; ne consegue che, ai fini della tempestività dell'impugnazione, avverso la sentenza resa in tema di opposizione a ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale, deve tenersi conto di detta sospensione» (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, n. 2145 del 29/01/2021).

Distinguendo per materia le varie tipologie di ordinanza ingiunzione, la Suprema Corte ha, invero, osservato come appaia giustificata e non irrazionale la scelta del legislatore di mantenere ferma la distinzione tra violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento dei contributi e premi o eziologicamente legate agli obblighi contributivi, da un lato; e violazioni, pure nella stessa materia del lavoro e della previdenza, che non riguardino omissioni contributive.

L'articolo 35 della Legge n. 689/1981 non è stato, invero, espressamente abrogato dall'articolo 34 del D.Lgs. n. 150/2011 e, pur non sottacendosi le difficoltà di coordinamento di tale disposizione con il D.Lgs. n. 150/2011, deve ritenersi attualmente in vigore la norma, nella parte in cui mantiene la detta distinzione.

La ragione della sua sopravvivenza può rintracciarsi nel fatto che, in questo tipo di liti, vi è una duplicità di oggetto: da un lato, la sanzione e, dall'altro, il pagamento dei contributi non versati.

Si fa così più evidente il legame con il rapporto di lavoro e più avvertita l'esigenza di tutela differenziata rispetto alle altre opposizioni in materia lavoristica, ove si consideri che l'inadempimento degli obblighi contributivi incide sul diritto del lavoratore alla integrità della sua posizione previdenziale.

Anche in tali controversie, quindi, l'oggetto rimane il corretto esercizio della potestà sanzionatoria dell'ente previdenziale assicuratore, né si attenua la finalità general preventiva e comminatoria della sanzione, ma accanto ad essa si pone anche una finalità più propriamente recuperatoria, che non può non riverberarsi anche sulla posizione giuridica del lavoratore.

E ciò quand'anche la contribuzione omessa o controversa sia irrilevante ai fini dell'ottenimento della prestazione previdenziale, o quest'ultima non sia ancora esigibile.

La Corte ha osservato, pertanto, come le peculiarità di queste controversie sorreggano, dunque, la scelta del legislatore di includerle nel novero delle controversie di lavoro alle quali non si applica il regime della sospensione feriale dei termini prevista dall'articolo 1 della Legge n. 742/1969.

Si tratta, d'altro canto, di una opzione che ha superato anche il vaglio di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost., avendo la Corte Costituzionale, con le ordinanze n. 61/1985 e n. 61/1992, ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 Legge n. 742/1969, nella parte in cui esclude la sospensione dei termini feriali anche per i procedimenti di opposizione a decreti ingiuntivi emessi per mancato versamento di contributi previdenziali, sul rilievo dell'identità di ratio sottesa alla disciplina unitaria dell'articolo 3 della legge n. 742/1969, in quanto la sollecita definizione di queste ultime risponde all'esigenza di procurare agli enti stessi la disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti per fornire le prestazioni dovute.

Analoghe esigenze non sono, invece, ravvisabili nelle controversie aventi ad oggetto l'esercizio della pretesa punitiva dello Stato per violazioni amministrative di tipo diverso, rispetto alle quali l'inapplicabilità della sospensione non trova adeguata giustificazione e finirebbe così per introdurre una irrazionale disparità di trattamento tra presunti trasgressori.

Sicché, in accordo alle condivisibili argomentazioni della Corte di Legittimità, deve ritenersi che, anche nel nuovo in regime introdotto dal D.Lgs. n. 150/2011, debba escludersi che possa applicarsi la sospensione feriale dei termini nei procedimenti di opposizione ad ordinanza ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento dei contributi e premi, trattandosi di fattispecie per le quali il legislatore ha ritenuto di dover apprestare una tutela differenziata, in ragione dell'esigenza di tutelare il diritto del lavoratore alla integrità della sua posizione previdenziale.

A tale tipologia di fattispecie deve essere indubitabilmente ricondotta quella oggetto del presente giudizio, nella quale, con l'ordinanza ingiunzione impugnata, l'Inps ha contestato all'odierno ricorrente, anche nella sua qualità di legale rappresentante della Fratelli Battistoni S.a.s., la violazione dell'articolo 2, comma 1bis, del D.L. n. 463/1983, conv. con mod. dalla Legge n. 638/1983, e ss.mm.ii., per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in riferimento all'annualità 2014, con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di cui all'articolo 16 della Legge n. 689/1981.

Alla fattispecie è, per le ragioni esposte, inapplicabile la sospensione feriale dei termini, con la conseguenza che il ricorso, depositato il 21/9/2022, è stato introdotto oltre il termine di 30 giorni decorrente dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione, perfezionata il 26/7/2022.

La domanda è, per tale ragione, inammissibile per intervenuta decadenza.

Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa.

P.Q.M.

Lette le note di discussione scritta, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 3.291, oltre rimborso forfettario spese generali, I.v.a. e c.p.a., come per legge.

Roma, 16 gennaio 2023

Il Giudice
Laura Cerroni